ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/81/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 80/723/CEE, RELATIVA ALLA TRASPARENZA DELLE RELAZIONI FINANZIARIE FRA GLI STATI MEMBRI E LE LORO IMPRESE PUBBLICHE

Art. 1

Definizione di impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilita' separata", ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o e' incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre attivita';».

Versione in vigore dal 25 dicembre 2007, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche
Estremi	Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 226
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-226-2007/art-1-definizione-di-impresa-soggetta-all-obbligo-di-tenere-una-contabilita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it